



Repubblica italiana del. n. 33 /2016/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva", integrato e




modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con il quale il Presidente ha aggiornato la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;



Vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Pescara**, pervenuta il 28 gennaio 2016;

Vista l'ordinanza del 29 gennaio 2016, n. 4/2016 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna;


Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI.

PREMESSO CHE

Con nota del 21 gennaio 2016, pervenuta a questa Sezione il 28 gennaio 2016 per il tramite del CAL, il Sindaco del Comune di Pescara ha trasmesso una richiesta di parere concernente un complessa vicenda riguardante una parte del personale impiegato con contratto di somministrazione dalla Società Attiva Spa, interamente partecipata dall'ente istante e affidataria *in-house* della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e cimiteriale. I fatti esposti nella richiesta di parere possono essere ricostruiti sinteticamente come segue:

- nel 2015 la società avviava e portava a termine una procedura selettiva volta all'assunzione di personale a tempo indeterminato;

- prima dell'avvio della predetta procedura selettiva, la stessa società era stata chiamata in giudizio da un ex-impiegato, con contratto di somministrazione, il quale chiedeva il riconoscimento giudiziale del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice, deducendo l'illegittimità dell'apposizione dei termini ai singoli contratti di lavoro interinale stipulati;
- in esito al giudizio di primo grado, veniva accolta la domanda dell'attore e disposta la conversione in rapporto a tempo indeterminato, con contestuale condanna della società al risarcimento del danno (quantificato in 2 mensilità oltre spese di giudizio); al riguardo, il Comune precisa che la Attiva Spa ha proposto appello - tutt'ora pendente - avverso la decisione di primo grado;
- sulla base della sentenza di cui al precedente punto, ulteriori ex-impiegati con contratti di somministrazione (risultati successivamente idonei alla prova concorsuale nelle more espletata) impugnavano stragiudizialmente i rispettivi contratti interinali, richiedendone - in linea con quanto statuito dal giudice del lavoro per il caso analogo - la conversione in rapporti a tempo indeterminato.



Sulla base di quanto sopra descritto, il Comune di Pescara formula quattro quesiti, chiedendo di sapere:

- 1) *"quale sia il regime applicabile ad una società con le caratteristiche indicate in premessa (partecipata al 100% da parte del Comune di Pescara, destinataria di servizi in-house), anche in relazione a lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione che hanno impugnato, per presunta illiceità/illegittimità del termine, i contratti stessi e le relative proroghe, rivendicando la conversione e/o trasformazione a tempo indeterminato del*

rapporto di lavoro;

- 2) *Se sia possibile sottoscrivere verbali di conciliazione ex art. 2113 c.c. che prevedano la conversione/instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rinuncia, da parte dell'ex somministrato, all'impugnazione giudiziale del rapporto ed alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla eventuale pronuncia giudiziale di illegittimità dell'apposizione del termine, con compensazione delle spese legali;*
- 3) *Se, in caso di definizione del contenzioso nei modi sopra indicati, sia riscontrabile un'ipotesi di responsabilità contabile a carico degli Amministratori che andrebbero a stipulare gli accordi conciliativi;*
- 4) *Se sia configurabile una responsabilità nei confronti degli amministratori per danno erariale nell'ipotesi in cui l'Attiva Spa non proceda alla conciliazione di cui al precedente punto 2) nonostante l'esistenza di una pronuncia giudiziaria favorevole alla tesi della trasformazione a tempo indeterminato del contratto di somministrazione".*




DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica.

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell'ente richiedente. La facoltà

attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all'esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, risulta soggettivamente ammissibile.




Sotto il profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto alle questioni attinenti la materia della contabilità pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la delibera 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle Sezioni riunite della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54. I predetti indirizzi hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella più ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell'accezione strumentale all'attività consultiva la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi

controlli.

Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l'occasione del quesito. Resta quindi escluso che l'attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell'ente; né la stessa funzione può interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali.

Alla luce di quanto richiamato, il Collegio ritiene che tutti i quattro quesiti formulati non possano essere considerati ammissibili sotto il profilo oggettivo. Infatti, quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2) esulano dalla contabilità pubblica in quanto attengono alla materia giuslavoristica e alla configurazione di rapporti di lavoro; inoltre gli stessi sono volti ad ottenere l'avviso di questa Corte in merito alla soluzione di casi concreti (tra l'altro attinenti alla gestione della società e non dell'Ente), rispetto ai quali sono in atto contenziosi a livello giudiziale e stragiudiziale. Per quanto, invece, concerne i quesiti di cui ai punti 3) e 4), si rileva che gli stessi mirano ad ottenere una valutazione preventiva di eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile di possibili futuri comportamenti degli amministratori della Attiva Spa; valutazioni che, come ovvio, esulano dalla funzione consultiva attribuita alla Corte in sede di controllo.



Per le ragioni sopra esposte la richiesta di parere deve ritenersi **inammissibile sotto il profilo oggettivo.**

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Pescara.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio 2 febbraio 2016.

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI



Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il **- 3 FEB. 2016**
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA